

rappresentato dal sig. J. Stuyck, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori H.M.H. Speyart e L. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 31 gennaio 2000, C(2000) 36, relativa alla riduzione dell'importo del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre 1994, C(1994) 3059, a favore di un programma operativo per il Belgio (Comunità fiamminga), rientrante nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, e dai sigg. P. Mengozzi e M. Vilaras, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Commissione 31 gennaio 2000, C(2000) 36, relativa alla riduzione dell'importo del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo sociale europeo con decisione 25 novembre 1994, C(1994) 3059, a favore di un programma, operativo per il Belgio (Comunità fiamminga), rientrante nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione dell'obiettivo n. 3, è annullata nella parte in cui opera una riduzione, sino alla concorrenza di EUR 181 067, del contributo finanziario del Fondo sociale europeo di cui il Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap era beneficiario.*
- 2) *La Commissione è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 176 del 24.6.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-220/00: Cheil Jedang Corp. contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità e durata dell'infrazione — Fatturato — Circostanze attenuanti»)**

(2003/C 213/51)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-220/00, Cheil Jedang Corp., con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. A.R.M. Bell, solicitor, dalla sig.ra R.P. Gerrits, avocat, e dal sig. J. Killick, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere

l'annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), ovvero la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici, cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratore, ha pronunciato il 9 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *L'importo dell'ammenda inflitta alla Cheil Jedang Corp. è fissato a EUR 10 080 000.*
- 2) *Il ricorso, per il resto, è respinto.*
- 3) *La Cheil Jedang Corp. è condannata a sopportare le proprie spese nonché i due terzi di quelle della Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 316 del 4.11.2000.

#### SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

9 luglio 2003

**nella causa T-223/00: Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd e Kyowa Hakko Europe GmbH contro Commissione delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(«Concorrenza — Intesa — Lisina — Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende — Applicabilità — Gravità dell'infrazione — Fatturato — Cumulo di sanzioni»)**

(2003/C 213/52)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-223/00, Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd, con sede in Tokyo (Giappone), Kyowa Hakko Europe GmbH, con sede in Düsseldorf (Germania), rappresentate dagli avv.ti C. Canenbley e K. Diedrich, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori W. Wils, R. Lyal e J. Flynn), avente ad oggetto un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento parziale della decisione della Commissione 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/36.545/F3 — Aminoacidi) (GU 2001, L 152, pag. 24), ovvero la riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. M. Vilaras,